

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3032

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2004

—————

Istituzione della provincia di Locri Siderno-Melito Porto Salvo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La erigenda provincia dista, per quanto riguarda Locri, più di 100 chilometri dal capoluogo Reggio Calabria.

In merito alla sua peculiarità la Locride ha sempre avuto autonomia storica, culturale e geografica, senza però godere di autonomia amministrativa.

Celebri sono gli scavi di Locri, che mostrano il suo grande passato ellenico, le chiese di Gerace, costruite intorno all'anno 1000, e la Cattolica di Stilo.

Senza considerare che presso il Museo di Reggio Calabria si trova gran parte dei re-

perti archeologici rinvenuti nel territorio della erigenda provincia, compresi i Bronzi di Riace.

Locri è stata ed è sede di una importante diocesi, che svolge un'essenziale missione pastorale, come già nei secoli passati.

La zona, infine, è turisticamente valida sia per le vacanze marine che di montagna, con una ricettività in continuo sviluppo e che, per fare un salto di qualità, necessita della entità amministrativa proposta con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia di Locri Siderno-Melito Porto Salvo.

2. La provincia di Locri Siderno-Melito Porto Salvo è costituita dai seguenti comuni, compresi tra il territorio del comune di Monasterace e il territorio del comune di Melito Porto Salvo, e comunque ricadenti nell'area della Locride e nell'area grecanica: Monasterace, Stilo, Bivongi, Pazzano, Camini, Stignano, Placanica, Caulonia, Roccella Ionica, Gioiosa Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, Mammola, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Siderno, Agnana Calabria, Canolo, Locri, Antonimina, Gerace, Portigliola, Sant'Ilario dello Ionio, Ciminà, Ardore, Bovolino, Benestare, Careri, Natile, Platì, San Luca, Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco, Sant'Agata del Bianco, Samo, Africo, Ferruzzano, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Staiti, Palizzi, Bova, Bova Marina, Condofuri, San Lorenzo, Melito Porto Salvo.

3. Il capoluogo della nuova provincia ha sede nei comuni di Locri, Siderno e Melito Porto Salvo.

Art. 2.

1. La provincia di Reggio Calabria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al

territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di concerto con un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale della provincia di Locri Siderno-Melito Porto Salvo hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Reggio Calabria e di Locri Siderno-Melito Porto Salvo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Con decreto dei Ministri competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i provvedimenti necessari per la istituzione, nella provincia di Locri Siderno-Melito Porto Salvo, degli uffici periferici dello Stato.

2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

3. La regione Calabria provvede al reperimento e all'adattamento degli edifici e delle strutture necessari per il funzionamento degli uffici statali, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Reggio Calabria e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Locri Siderno-Melito Porto Salvo.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

